

STATUTO

SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'INGEGNERIA

ART.1 - COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione non riconosciuta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del codice civile, denominata "SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'INGEGNERIA", in forma abbreviata SCUOLA SUPERIORE.

ART.2 - SEDE

L'associazione ha la Sede presso il Consiglio Nazionale Ingegneri o dove quest'ultimo sceglierà di ubicarla. L'associazione può aderire ad altre associazioni od enti quando ciò risulti utile ai fini associativi, con delibera da adottarsi a cura del Consiglio Direttivo dopo avere acquisito il preventivo assenso dell'Assemblea dei Soci. L'Associazione, a seconda delle esigenze territoriali, può promuovere e coordinare il decentramento autonomo di Scuole Superiori di Formazione presso gli Ordini delle Province con sedi di Politecnici, di Università o di importanti strutture di formazione e/o di ricerca.

ART.3 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha per finalità, in attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, l'organizzazione e il coordinamento della formazione e dell'aggiornamento degli ingegneri così come prevista dall'Ordinamento Professionale nazionale e comunitario. L'Associazione, di concerto con il C.N.I. : promuove, organizza e gestisce un sistema di formazione professionale continua in forma dinamica ed aperta; coordina il lavoro di indirizzo per rendere efficiente ed efficace il processo formativo professionale continuo sin dalla fase post accademica, anche al fine di individuare percorsi formativi uniformi e finalizzati all'accesso alla professione e al superamento dell'abilitazione; su deliberazione dell'assemblea dei soci interagisce con le rappresentanze territoriali, Ordini e Federazioni/Consulte e Fondazioni istituite presso gli Ordini provinciali.

L'Associazione promuove, coordina e potenzia il sistema professionale di formazione continua nazionale in base a modelli organizzativi e didattici adeguati ai processi di innovazione tecnica e tecnologica della professione e promuove la affermazione della dimensione europea ed internazionale della professione di ingegnere.

L'Associazione garantisce un supporto di indirizzo e coordinamento alle sedi autonome decentrate, promuovendo l'aggiornamento professionale continuo come dovere deontologico.

L'Associazione più specificatamente:

- 1 favorisce lo scambio e l'integrazione interculturale tra i Paesi dell'Unione Europea e tra questi e gli altri Paesi del Mondo;
- 2 in seguito a specifiche richieste del C.N.I., svolge

funzione consultiva nell'ambito delle proprie finalità;

3 organizza, anche con l'impiego di supporti informatici, attività di sensibilizzazione, informazione, di studio e/o di studio e ricerca, di alta formazione di base e permanente, di verifiche formative, di incontri territoriali, nazionali ed internazionali;

4 di concerto con il C.N.I., predispone documenti, attività organizzative e pareri per attuare le attività formative e per la loro sostenibilità economico-finanziaria anche al fine di ottenere appositi finanziamenti;

5 di concerto con il C.N.I., promuove e svolge attività di formazione professionale, di ogni ordine e grado specialistiche, professionali ed interprofessionali, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, nell'ambito delle discipline tecniche, tecnologiche, scientifiche, giuridiche ed economiche, che possono interagire con l'ingegneria.

L'Associazione potrà porre in essere tutti gli atti utili al perseguimento delle proprie finalità, tra cui:

1. stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
2. conseguire l'accreditamento quale Ente formativo, ai sensi della disciplina sulla formazione professionale associative.

Gli obiettivi associativi, coerenti con gli scopi indicati nel presente articolo, dovranno risultare da un documento annuale di verifica concordato ed approvato dal C.N.I. sulla base della presentazione di una quantificazione espressa in termini economico-finanziari dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Tale previsione, secondo le modalità descritte nel successivo art. 9, sarà sottoposta, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci dell'associazione.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 5 - DOTAZIONE ED ENTRATE

L'associazione ha un patrimonio costituito dai beni che il C.N.I. conferirà con propria delibera. L'associazione potrà accettare elargizioni, lasciti, donazioni e legati sia di beni mobili che immobili, che a qualsiasi titolo gli perverranno da persone fisiche o giuridiche, da enti pubblici o privati.

Costituiscono entrate dell'associazione:

- gli ulteriori contributi del C.N.I.;
- gli introiti derivanti da attività di formazione esercitata a favore di terzi e da qualunque attività di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale, di sponsorizzazioni, di contribuzioni per manifestazioni culturali e scientifiche.

ART. 6 - SOCI

I soci dell'associazione sono:

- il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rappresentato dal Presidente in carica pro-tempore;
- i Consiglieri Nazionali del Consiglio Nazionale degli

Ingegneri in carica pro-tempore.

ART. 7 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci è il Presidente del Consiglio Nazionale o suo delegato.

L'Assemblea è validamente costituita quanto vi è la presenza del Consiglio Nazionale rappresentato dal Presidente o suo Delegato e da almeno metà dei consiglieri del Consiglio Nazionale.

Le decisioni tranne che per:

- la nomina e l'eventuale revoca degli Organi dell'Associazione (art. 7);
- l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- le modifiche dello Statuto

per le quali è necessario il parere favorevole della maggioranza dei Soci, vengono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- A. la nomina e la eventuale revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- B. di concerto con il Consiglio Direttivo, la nomina e la eventuale revoca della struttura operativa;
- C. la nomina e l'eventuale revoca del Revisore o del collegio dei Revisori;
- D. fissare le linee generali di indirizzo inerenti l'attività della Scuola Superiore;
- E. approvare i bilanci preventivi e consuntivi. A tal fine è convocata dal Presidente due volte l'anno con i seguenti ordini del giorno:
 - di norma, entro il mese di dicembre precedente all'anno solare di riferimento per deliberare sull'approvazione del documento di identificazione degli obiettivi di ricerca e statutari demandati dal C.N.I. che si intendono attuare nell'esercizio successivo corredato della previsione dei fabbisogni economico-finanziari coerenti con detti obiettivi e quindi del bilancio preventivo;
 - di norma, entro il mese di aprile per deliberare sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- F. approvare il Prospetto di raccordo tra la contabilità adottata dalla Scuola Superiore e quella finanziaria del C.N.I.. Detto prospetto verrà predisposto dal Consiglio Direttivo della Scuola Superiore come meglio specificato al successivo art. 9;

G. previa consultazione dell'Assemblea dei Presidenti, apporta le modifiche allo Statuto;

L'Assemblea dei Soci verrà convocata dal Presidente anche in seguito a specifica richiesta della maggioranza dei Soci stessi con indicazione dell'Ordine del giorno.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

La Scuola Superiore è retta da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea dei Soci e composto da otto membri: tre indicati dall'Assemblea dei Presidenti, quattro indicati dal C.N.I. e un Consigliere Nazionale con funzione specifica di Consigliere Referente, delegato alla cura dei rapporti tra il Consiglio Direttivo e il Consiglio Nazionale. Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per lo stesso periodo del C.N.I. e fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente;
- b) deliberare sull'attività associativa coerentemente con le linee d'indirizzo fissate all'Assemblea dei Soci;
- c) affidare ai suoi membri e a terzi lo studio di specifiche questioni, progetti o proposte;

Il Consiglio Direttivo può proporre modifiche dello statuto da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso Scritto inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, a mezzo fax o posta elettronica certificata almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è convocato:

- a) di norma entro il mese di novembre precedente all'anno solare di riferimento, per deliberare sul documento di identificazione degli obiettivi di ricerca e statutari demandati dall'Assemblea dei Soci che si intendono attuare nell'esercizio successivo, corredato della previsione dei fabbisogni economico-finanziari coerenti con detti obiettivi, e quindi sul bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Soci;
- b) di norma entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello solare di riferimento per deliberare sulla proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci. Le delibere del Consiglio sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali sono redatti da un Consigliere delegato dal Presidente con funzioni di segretario. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART.10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale della Scuola Superiore: da esecuzione alle deliberazioni

del Consiglio Direttivo e dispiega l'attività necessaria al raggiungimento dei fini sociali secondo le direttive del Consiglio Direttivo medesimo e nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea dei Soci. In particolare il Presidente:

- a) dà esecuzione ai programmi deliberati dal Consiglio Direttivo nell'interesse della Scuola Superiore;
- b) è delegato alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa;
- c) convoca e redige l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo;
- d) predispone i programmi di attività didattica, culturale e scientifica da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

ART.11 - IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente ricopre un ruolo di supporto all'attività del Presidente e lo sostituisce in ogni suo compito in caso di assenza dello stesso.

ART. 12 - STRUTTURA OPERATIVA

Nell'attuazione delle attività delegate al Consiglio Direttivo, lo stesso potrà avvalersi di una struttura operativa alla quale affidare l'organizzazione delle attività, la predisposizione dei documenti e l'attuazione delle deliberazioni.

ART. 13 - IL REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI

Il Revisore o il Collegio dei Revisori, nominati dall'Assemblea dei Soci, è composto da uno o tre membri effettivi: durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo dell'Associazione e sono rieleggibili una sola volta.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il Revisore o i membri del Collegio dei Revisori possono partecipare, senza diritto a voto, alle sedute del Consiglio.

ART.14 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci che provvederà alla eventuale nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio sarà devoluto al C.N.I. o ad altro ente dallo stesso nominato.

ART.15 - RINVIO ALL'ORDINAMENTO GENERALE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si osservano le disposizioni contenute negli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e nelle Leggi Speciali.

F.ti Armando Zambrano

Marco Giuliani coad.